Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 18 giugno 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 maggio 1940-XVIII, n. 577.
Norme per il razionamento dei consumi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, e con quello per l'interno, ha facoltà di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gaz-*

zetta Ufficiale, il razionamento di generi di consumo, di mano in mano che se ne presenti la necessità, e di emanare le relative norme di esecuzione.

Art. 2.

Per l'attuazione del razionamento di cui all'articolo precedente è fatto uso di una carta annonaria da rilasciarsi da ciascun Comune ai consumatori residenti nel Comune stesso.

Art. 3.

Per effettuare la distribuzione dei generi razionati il Ministero delle corporazioni può valersi degli enti economici già esistenti o degli enti che saranno costituiti a cura delle organizzazioni sindacali e cooperative, sotto il controllo del Ministero medesimo.

Art. 4.

Chiunque viola le disposizioni intese a disciplinare il razionamento dei generi di consumo è punito:

a) se produttore o commerciante o dirigente responsabile di enti economici fra produttori o fra commercianti, con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila. Nei casi più gravi può essere aggiunto l'arresto fino a sei mesi;

b) se consumatore, con l'ammenda da lire cinquanta a lire mille.

Art. 5.

Il pubblico funzionario o il medico che nell'esercizio delle funzioni ad esso demandate, in qualsiasi modo attribuisca o faccia attribuire ad alcuno razioni che non gli spettano o maggiori di quelle che gli spettano, è punito con l'ammenda da lire cento a lire mille.

Art. 6.

Le pene comminate con la presente legge non pregiudicano l'applicazione delle maggiori pene previste dalle leggi in vigore, qualora il fatto costituisca reato più grave.

Indipendentemente dalla denuncia alla autorità giudiziaria e dall'applicazione delle sanzioni penali, quando le violazioni di cui alla presente legge siano commesse da esercenti la vendita al pubblico, il Prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni può ordinare la sospensione dell'attività di vendita del colpevole fino a tre mesi.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — TASSINARI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 578.

Assegnazione all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) di un contributo straordinario di L. 6.000.000, per ricerche di minerali auriferi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' assegnato all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) un contributo straordinario di L. 6.000.000 per ricerche di minerali auriferi in zone diverse da quelle attualmente in concessione all'Azienda stessa. Detto contributo è ripartito in tre rate, e cioè: L. 3.000.000 per l'esercizio finanziario 1940-41, L. 2.000.000 per il 1941-42 e L. 1.000.000 per il 1942-43.

Art. 2.

L'Azienda rimetterà annualmente, per l'approvazione, ai Ministeri delle finanze e delle corporazioni un programma tecnico e finanziario sulle ricerche che intende svolgere.

Le erogazioni fatte sul fondo di cui all'art. 1 devono essere dimostrate dall'Azienda ai Ministeri predetti a periodi trimestrali, mediante la presentazione dei relativi rendiconti documentati.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 579.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1940-XVIII, n. 143, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 marzo 1940-XVIII, n. 143, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 580.

Passaggio della Azienda Italiana Petroli Albania (A.I.P.A.) alla Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La gestione speciale autonoma denominata Azienda Italiana Petroli Albania (A.I.P.A.) affidata dal R. decreto-legge 8 luglio 1925-III, n. 1301, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, è trasferita a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII, all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) società anonima con sede in Roma.

La contabilità, il bilancio ed i risultati finanziari della detta gestione autonoma sono tenuti distinti da quelli dell'Azienda Generale Italiana Petroli.

Per la reintegrazione al bilancio dello Stato delle assegnazioni di fondi disposte per la gestione medesima si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 8 maggio 1933-XI, n. 524.

Restano ferme le norme concernenti l'ordinamento amministrativo contabile della A.I.P.A. che non siano incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

Le attribuzioni già assegnate col detto ordinamento al Ministero delle comunicazioni ed alla Ragioneria centrale delle ferrovie dello Stato sono devolute rispettivamente al Ministero delle corporazioni ed alla Ragioneria centrale del Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

In relazione al precedente art. 1, è trasferita alla Direzione generale del demanio pubblico e del demanio mobiliare la gestione della partecipazione azionaria della Società anonima Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.) assunta dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per conto della Azienda Italiana Petroli Albania (A.I.P.A.) in esecuzione del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1118.

Art. 3.

Il servizio ricerche petrolifere istituito presso l'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) ai sensi del R. decreto-legge 3 aprile 1926-IV, n. 556, e del R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 300, provvede allo studio, alle ricerche ed alle opere di sfruttamento dei terreni petroliferi in Italia e nei territori dell'Impero, coi fondi all'uopo autorizzati nei modi di legge.

Restano ferme le disposizioni inerenti alla presentazione da parte dell'A.G.I.P. dei rendiconti trimestrali giustificativi delle spese eseguite a carico dei fondi anticipati dallo Stato.

Per i materiali acquistati con i fondi anticipati dallo Stato l'A.G.I.P. rende conto annuale alla Ragioneria centrale del Ministero delle corporazioni, alla quale comunica altresì i relativi inventari.

Durante il periodo delle ricerche effettuate con i fondi anticipati dallo Stato gli introiti derivanti dalla vendita di prodotti petroliferi vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Qualora alla fase delle ricerche di cui al precedente comma segua la fase di sfruttamento per conto dello Stato, si istituisce una gestione distinta per ciascuna zona di estrazione ed i proventi netti che ne derivano, dimostrati in rendiconti da trasmettere alla Ragioneria centrale del Ministero delle corporazioni, vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Ove si addivenga invece alla concessione di sfruttamento a favore dell'A.G.I.P. si procede alla stipulazione di apposita convenzione fra lo Stato e detta Società per stabilire le condizioni di rimborso delle anticipazioni fatte dallo Stato, nonchè la corresponsione allo Stato di una quota a titolo di partecipazione agli utili netti derivanti dalla concessione.

Art. 4.

La vigilanza sulle gestioni speciali di cui ai precedenti articoli è esercitata dal Ministero delle finanze e dal Ministero delle corporazioni.

Al Ministero delle finanze l'A.G.I.P. comunica, alla fine di ogni trimestre, il resoconto delle entrate e delle spese e, alla chiusura dell'esercizio, apposita relazione illustrativa sulla situazione delle gestioni stesse.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 581.

Nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione al servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il disimpegno del servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili adibiti ai pubblici trasporti occorre conseguire appositi certificati, da rilasciarsi dal Ministero per le comunicazioni.

Art. 2.

Il Governo del Re, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per l'aeronautica, stabilirà con apposito decreto le categorie di certificati di cui all'art. 1, in relazione a quelle fissate dal regolamento generale delle radiocomunicazioni (revisione del Cairo, 1938), nonchè, per ciascuna categoria di certificati, i requisiti di ammissione degli aspiranti, i programmi e le norme di esame.

Art. 3.

Restano abolite le disposizioni vigenti in materia, prima della pubblicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 16 giugno 1940-XVIII, n. 582.

Norme per l'aggravamento delle pene riguardo ai delitti commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Quando la circostanza aggravante preveduta nell'articolo 61, n. 5 del Codice penale ricorra in dipendenza dello stato di guerra:

a) per i delitti di violenza carnale (articolo 519), di omicidio (articolo 575), di rapina (articolo 628), di estorsione (articolo 629) e di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (articolo 630) e per tutti i delitti punibili con la pena dell'ergastolo si applica la pena di morte;

b) per ogni altro delitto la pena stabilita dalla legge è raddoppiata.

Art. 2.

La cognizione dei delitti di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente spetta al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato.

Per gli altri delitti preveduti nella lettera *b*) dello stesso articolo la competenza spetta al Tribunale ordinario e si procede a giudizio direttissimo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 16 giugno 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 19 febbraio 1940-XVIII, n. 583.

Conferimento di un premio di congedamento ai militari nativi dell'Africa Italiana che hanno preso parte ad operazioni di guerra o di polizia coloniale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico dell'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1608, che approva l'ordinamento militare per i Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 12 settembre 1935-XIII, n. 2016, relativo alla fusione dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica in un Regio corpo di truppe coloniali della Libia;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1931-X, n. 1786, che approva l'ordinamento militare per il Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, che approva l'ordinamento militare per il Regio corpo di truppe coloniali della Somalia Italiana e le successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quelli per le finanze e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 1937-XV, ai nativi dell'Africa Italiana appartenenti alle truppe libiche, alle forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana ed alle bande armate regolari ed irregolari dell'Eritrea e della Somalia Italiana, che abbiano preso parte lodevolmente, per un periodo non inferiore a mesi sei, ad operazioni di guerra o di polizia coloniale nell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII in poi e che siano già stati o saranno congedati per smobilitazione o per riforma, è concesso un premio nella seguente misura, al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038:

ascari	e gradi e qualifiche corrispondenti delle bande armate	L. 150
uachil		» 175
muntaz		» 200
buluc-basci		» 225
buluc-basci capo		» 250
scium-basci o jusbasci		» 275
scium-basci capo o jusbasci capo		» 300

Art. 2.

È data sanatoria per la corresponsione effettuata fino al 15 ottobre 1937-XV, in seguito a disposizione del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana, di uno speciale compenso di L. 200, netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge citati all'art. 1, ai nativi appartenenti alle forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana autorizzati a farsi raggiungere dalle famiglie nella sede stabile del rispettivo reparto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 55. — MANCINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi dei prodotti siderurgici

Con provvedimento P. 804 del 12 corrente mese sono state aggiornate come appresso le disposizioni sui prezzi dei prodotti siderurgici contenute nella circolare P. 712 del 26 marzo 1940, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile corrente anno:

I. — I prezzi dei prodotti siderurgici, che non potranno essere superati nelle vendite da parte dei produttori, vengono fissati come appresso:

1) per la *ghisa*:
aumento di L. 4 al quintale sui prezzi finora autorizzati;

2) per i *ferri laminati*:
aumento di L. 5,50 al quintale sui prezzi di base contenuti nel listino N.U.S.I. n. 12 del 26 marzo 1940;

3) per la *vergella*:
aumento di L. 5,50 al quintale sui prezzi contenuti nel listino N.U.S.I. n. 11 del 26 marzo 1940;

4) per le *lamiere grosse e larghi piatti*:
aumento di L. 6,50 al quintale sui prezzi contenuti nel listino n. 19 del 26 marzo 1940 dell'Ufficio vendita lamiere grosse;

5) per le *lamiere sottili*:
aumento di L. 7 al quintale sui prezzi contenuti nel listino n. 24 del 1° aprile 1940 dell'Ufficio vendita lamiere sottili e latta;

6) per i *lamierini magnetici*:
aumento di L. 8 al quintale sui prezzi base contenuti nel listino n. 2/XVIII del 26 marzo 1940 dell'Ufficio vendita lamiere magnetiche;

7) per i *tubi a caldo e a freddo*:
aumento di L. 8,50 al quintale sui prezzi base dei paragrafi *a*) e *d*) del listino n. 21 del 26 marzo 1940 dell'Ufficio vendita tubi e del listino Società Dalmine n. 3 del 26 marzo 1940 dei tubi non consorziati;

8) per i *bulloni*:
aumento di L. 8 al quintale sui prezzi contenuti sul listino n. 10 del 26 marzo 1940 del Consorzio bullonieri;

9) per la *latta*:
aumento di L. 14 per cassa base sui prezzi contenuti nel listino generale bande stagnate nazionali, numero 23 del 1° aprile 1940 dell'Ufficio vendita lamiere sottili e latta;

10) per i *derivati della vergella*:
aumento di L. 7 al quintale sui prezzi contenuti nei listini del Consorzio derivati vergella del 26 marzo 1940, distinti coi numeri 20 - 17 ML - 18 RL - 17 CM - 15 T - 17 S - 15 B - 14 CC - 15 RT - 12 FB - 17 G - 13 Z (aumento ragguagliato a mq.).

Per i derivati della vergella zincati si consente un ulteriore aumento di lire 3 al quintale;

11) per le *rotaie*:
aumento di L. 7 al quintale sui prezzi contenuti nel listino N.U.S.I., Sezione rotaie e rotaiette, n. 1, in data 26 marzo 1940;

12) per il *materiale d'armamento*:
aumento di L. 7,50 al quintale sui prezzi contenuti nel listino N.U.S.I., Sezione rotaie e rotaiette, n. 1, in data 26 marzo 1940;

13) per i *laminati e trafilati a freddo*:
aumento di L. 7 al quintale sui prezzi finora autorizzati;

14) per gli *acciai speciali*:
aumento di L. 7 al quintale sui prezzi finora autorizzati indipendentemente dalle variazioni di prezzo conseguenti all'impiego di metalli ricchi;

15) per i *bidoni*:
aumento di L. 3,80 al quintale sui prezzi finora autorizzati;

16) per i *lingotti ed i blumi*:
aumento di L. 3,40 al quintale sui prezzi finora autorizzati;

17) per gli *extra* e gli *stacchi* tra il prezzo del prodotto base e quello degli altri prodotti, aumento del 2 per cento sulle differenze finora autorizzate, con arrotondamento ai 25 centesimi;

18) per le ordinazioni di piccole partite spedite direttamente dalle fabbriche ai consumatori vengono stabilite le seguenti maggiorazioni:

a) per i ferri laminati, per la vergella, per i bulloni, per le rotaie, per le rotaiette e per il materiale di armamento:
L. 5 al quintale per quantitativo da 50 a 99 quintali;
L. 20 al quintale per quantitativi inferiori a 50 quintali.

b) per i derivati della vergella:
L. 15 al quintale per quantitativi inferiori ai minimi previsti nei singoli listini.

Le suddette variazioni andranno in vigore per i materiali assegnati dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, a decorrere dalle assegnazioni rilasciate dal 1° giugno corrente anno in poi.

II. — I prezzi dei rottami di ferro e di ghisa restano immutati.

III. — Per *i prezzi di vendita da magazzino* dei prodotti siderurgici restano immutate le disposizioni precedentemente impartite.

Per le vendite da magazzino gli aumenti potranno essere applicati a decorrere dal 15 giugno prossimo.

(2275)

Prezzi dei prodotti dell'industria meccanica

Con provvedimento P. 804 del 12 giugno corrente, a decorrere dal 15 del mese in corso, sono state autorizzate le seguenti variazioni nei prezzi dei prodotti dell'industria meccanica contenuti nella circolare P. 725 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile corrente anno:

1) prodotti completamente di ghisa comune di qualunque peso	L. 4,50 al q.le
2) prodotti completamente di ghisa malleabile	» 3,60 »
3) prodotti di ghisa comune o malleabile smaltati	» 4,50 »
4) prodotti esclusivamente di ferro e di acciaio comune	» 8— »
5) articoli casalinghi di ferro comune stagnati o smaltati	» 8— »

Per gli altri prodotti della meccanica non compresi nelle suddette categorie non è stato consentito alcun aumento.

(2276)

Prezzo di acquisto delle cancellate

Ai sensi dell'art. 5 della legge 8 maggio 1940, n. 408, con provvedimento P 801 del 10 giugno corrente è stato fissato in lire cento al quintale il prezzo di acquisto delle cancellate di ferro o di ghisa, restando a carico dei proprietari le spese per la rimozione di esse.

Nel suddetto prezzo non è compreso il valore di altri metalli contenuti nelle cancellate, per i quali dovrà essere corrisposto un altro prezzo che sarà stabilito.

(2277)

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA

Ordinanza concernente la raccolta di rottami e di manufatti di rame

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805;

Ordina:

1) Chiunque detiene rame (rottami e manufatti) denunciato a termini del R. decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, deve consegnare, con le modalità di cui agli articoli seguenti, all'Ente Distribuzione Rottami (Endirot):

a) tutto il rottame;

b) i manufatti di rame della sola categoria *oggetti di cucina*, per la quantità eccedente i 20 chilogrammi di tali oggetti denunciati.

Resta ferma la disposizione dell'art. 3 della legge, secondo la quale i detentori e denuncianti di manufatti di rame ne *sono costituiti depositari* con tutti gli obblighi di legge, e perciò *non sono permessi*, senza preventiva speciale autorizzazione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, la vendita od il trasferimento a terzi dei 20 chilogrammi di oggetti da cucina temporaneamente esclusi col presente decreto dalla raccolta, e di tutti gli altri manufatti in rame di qualsiasi categoria.

2) Sono esclusi dall'obbligo della consegna di cui al numero precedente:

a) i rottami ed i manufatti di rame appartenenti a cittadini stranieri;

b) i manufatti di rame in dotazione di edifici destinati al culto cattolico o ad altri culti ammessi dallo Stato.

3) L'Endirot provvede all'acquisto mediante ditte da esso designate su proposta della Federazione nazionale commercianti ferro e metalli e macchine (Fedemetalli).

I raccoglitori delle varie ditte sono muniti, a cura della Fedemetalli, di apposita tessera di riconoscimento nella quale è specificamente indicato che essi rappresentano l'Endirot per la raccolta del rame.

4) Il prezzo di cessione è quello fissato dal Ministero delle corporazioni con sue circolari P. 785 del 29 maggio u. s. e P. 793 del 1° giugno corrente ed è il seguente:

a) rottame L. 12 al kg.

b) oggetti di cucina (vasellame) L. 20 al kg.

Il prezzo viene dai raccoglitori immediatamente corrisposto e si intende per merce ritirata a domicilio, e di peso netto, cioè con esclusione di manici, bordi, chiodi e quant'altro non sia di rame; tali materiali non di rame possono essere ceduti, a prezzo di listino, agli stessi raccoglitori.

5) I Comuni mettono a disposizione dell'Endirot o dei suoi rappresentanti e ditte designate le *denuncie di rottami e quelle di oggetti da cucina di peso superiore ai 20 kg.*, per consentire all'Ente od a chi per esso di conoscere i nominativi delle persone che devono cedere il rame.

Lo coadiuvano altresì, con proprio personale, in tutto ciò che è necessario per facilitare le operazioni di accertamento e di raccolta.

6) I raccoglitori dell'Endirot o chi per esso devono annotare gli acquisti fatti su appositi bollettari a madre e tre figlie, sui quali sono indicati a stampa i prezzi da corrispondersi a norma dell'art. 4.

Una bolletta figlia viene data al venditore e deve da lui essere conservata a giustificare l'avvenuta alienazione; un'altra viene inviata all'Endirot perchè possa controllare i propri raccoglitori e segnalare al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra i quantitativi man mano raccolti; la terza viene consegnata ai Comuni perchè abbiano ad effettuare annotazioni di scarico sulle denuncie.

Ai Comuni è fatto obbligo di tenere aggiornata tutta la documentazione (singole denuncie, prospetti riassuntivi, ecc.) relativa al censimento ed alla raccolta del rame, per essere in grado, in ogni momento, di dimostrare la consistenza attuale dei materiali denunciati.

7) Il presente decreto viene reso pubblico, a cura dei Comuni, a mezzo di pubblici manifesti.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

Il Sottosegretario di Stato
Gen. C. FAVAGROSSA

(2264)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 giugno 1940-XVIII - N. 134

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	444 —
Argentina (Peso carta)	—	4,30
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	366,75	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,40
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,4683	—
Olanda (Fiorino)	10,4712	—
Polonia (Zloty)	360 —	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7335
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	69,975
Id. 3,50 % (1902)	68,375
Id. 3,00 % Lordo	49,20
Id. 5 % (1935)	90,525
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,70
Id. Id. 5 % (1936)	92,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,025
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	99,125
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,65
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,525
Id. Id. 5 % - Id. 1944	94,375

MINISTERO DELLE FINANZE

Avvisi di rettifica

Nell'avviso-diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 19 maggio 1940, n. 15, il nominativo Selby Olga fu Roberto riferibile ai certificati 282947 e 432064 deve intendersi rettificato in « De Selby Olga di Roberto ».

Nell'avviso-diffida per smarrimento di certificati di rendita, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* puntate nn. 219, 270 e 19 rispettivamente in data 19 settembre e 21 novembre 1939 e 24 gennaio 1940, le somme relative alle iscrizioni nn. 159675, 159676 e 159677 debbono intendersi riferibili al *capitale nominale* anzichè alla *rendita*.

(2253)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Accettura (Matera)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Accettura (Matera).

(2251)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'iscrizione alla Regia scuola dell'Arte della medaglia e per il conferimento della borsa annuale di studio

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Regia scuola dell'Arte della medaglia;

Veduto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modifiche, per l'esecuzione della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, per l'iscrizione di 12 allievi nella Regia scuola dell'Arte della medaglia per l'anno scolastico 1940-41 e per il conferimento di una borsa annuale di studio.

Art. 2.

Coloro che aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola dovranno farne domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), su carta da bollo da L. 6, da presentare o far pervenire entro il 30 settembre 1940.

Alla domanda, nella quale sarà fatta espressa dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) atto di nascita;

2) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

3) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;

4) un titolo di studi compiuti, pari almeno alla licenza elementare superiore;

5) certificato di cittadinanza italiana, per coloro che aspirano al conferimento della borsa di studio.

I concorrenti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte della plastica ornamentale e della figura.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie dovranno essere autenticati.

Art. 3.

I candidati, i cui documenti siano riconosciuti regolari, dovranno sostenere un esperimento pratico che avrà luogo in Roma nel prossimo ottobre presso la Regia scuola dell'Arte della medaglia (Palazzo della Regia Zecca).

L'esperimento si comporrà:

1) di un saggio di modellazione, in bassorilievo, di un profilo umano, copiato dal vero;

2) di un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della Scuola, in base al risultato dell'esperimento pratico e ai titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami alla Scuola, si sottopongono volontariamente agli esami stessi nell'intento di concorrere per la borsa di studio, rinunciano implicitamente all'ammissione per titoli e restano esclusi dalla Scuola se non ottengono l'ammissione per esami.

La borsa di studio sarà conferita per l'anno scolastico 1940-41 al candidato che, a giudizio del Consiglio direttivo, otterrà la migliore votazione, conseguendo almeno i pieni voti legali.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola.

Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(2246)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel concorso per l'ammissione di 42 allievi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della Regia guardia di finanza - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 10 giugno 1940-XVIII, n. 134 - alla pag. 2146, seconda colonna, art. 9, dopo il sesto capoverso deve leggersi: « *art.* 10 ».

(2266)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 10 posti di sorvegliante della linea in prova (Amministrazione delle ferrovie dello Stato).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1297;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali n. PAG 040/24/91315 in data 28 maggio 1940-XVIII;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 10 posti di sorvegliante della linea in prova.

Roma, addì 28 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: Host Venturi

GRADUATORIA DI MERITO

1. Mastroddi Giuseppe.
2. Onofri Umberto.
3. Giannotti Placido.
4. Gennari Giuseppe.
5. Cappellari Luigi.
6. Salvati Corradino.
7. Piangerelli Mario.
8. Posarelli Angiolo.
9. Testa Francesco.

(2255)

Graduatoria degli idonei del concorso a 15 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime o in scienze politiche, sociali e sindacali (Amministrazione delle ferrovie dello Stato).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1285;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali n. PAG 040/24/91318 in data 28 maggio 1940-XVIII;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 15 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime o in scienze politiche, sociali e sindacali.

Roma, addì 28 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: Host Venturi

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

1. Birone Giacomo.
2. Biliotti Brunetto.
3. Cutrona Giuseppe.
4. Vignocchi Gustavo.
5. Palmiotta Luciano.
6. Pellegrino Mario.
7. Giannitrapani Umberto.
8. Grossi Roberto.
9. Amici-Grossi Vittorio.
10. Mazzoni Aldo.
11. Berardi Alvaro.
12. Ricci Romeo.
13. Sirignano Augusto.
14. Sturchio Giuseppe.
15. Capaccioli Quirino.
16. Fratangelo Augusto.
17. Coratelli Bruno.
18. Bottacci Renato.
19. Leone Francesco Paolo.
20. Buonocore Mario.

(2256)

Graduatoria di merito del concorso a 40 posti di assistente lavori in prova fra geometri o periti costruttori edili (Amministrazione delle ferrovie dello Stato).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1291;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali n. PAG 040/24/91314 in data 28 maggio 1940-XVIII;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 40 posti di assistente lavori in prova fra geometri o periti costruttori edili.

Roma, addì 28 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

GRADUATORIA DI MERITO

1. Podestì Corrado.
2. Chiey Daniele.
3. D'Agostini Giulio.
4. Arlandi Leonardo.
5. Torcianti Luigi.
6. Cova Mario.
7. Cortese Giuseppe.
8. Fiorina Mario.
9. Laguzzi Costantino.
10. Veronesi Luigi.
11. Bernacchia Manlio.
12. Zandrino Giuseppe.
13. Esposto-Alimena Goffredo.
14. Torriti Aldo Livio.
15. Candia Vincenzo.
16. Giuliattini Silvio.
17. Riva Aniceto.
18. Iacazio-Chiavari Elmiro.
19. Marini Giuseppe.
20. Fazzini Lorenzo.
21. Palamara Michele.
22. Cartapati Ermanno.
23. Bianchi Arturo.
24. Romagnoli Tito.
25. de Nigris Gaetano.
26. Penna Primo.
27. Cortecci Aldo.
28. Alberti Nicola.
29. Sensi Filiberto.
30. Renzulli Natale.
31. Castrucci Pietro.
32. Penna Giovanni.
33. Rago Emilio.
34. Di Lullo Leone.
35. Valota Giovanni.
36. Aglietti Armenio.

(2254)

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Graduatoria generale del concorso a otto posti di vice revisore in prova nel ruolo del personale di gruppo B

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1364;
Visto il decreto presidenziale 26 marzo 1940-XVIII, con il quale fu indetto un concorso per esame a n. 8 posti di vice revisore in prova nel ruolo del personale di gruppo *B* della Corte dei conti;
Vista la graduatoria generale del concorso formata dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreto presidenziale del 5 marzo 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a otto posti di vice revisore in prova nel ruolo del personale di gruppo *B* della Corte dei conti:

1) Verdini Goffredo	con punti	17,41	su 20
2) Troiano Paolo	»	15,16	»
3) Collura Filippo	»	15 —	»
4) Balduini Balduino	»	14,66	»
5) Vespignani Arturo (ex combattente)	»	14,58	»
6) Martini Pacifico (orf. di guerra)	»	14,50	»
7) Romanini Attilio (fascista antemarcia)	»	14,40	»
8) De Taranto Alfonso (ex combatt.)	»	14,36	»
9) Spagnoli Giovanni	»	14,25	»
10) Tonelli Rolando	»	14,16	»
11) Tagliapietra Carlo	»	14,10	»
12) Gini Antonio	»	14,08	»
13) Santini Guglielmo	»	14,05	»
14) Barzi Aldo	»	14,04	»
15) D'Astore Alfonso	»	14 —	»
16) Campanella Cesare	»	13,50	»

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine seguente, i candidati:

1) Verdini Goffredo
2) Troiano Paolo
3) Collura Filippo
4) Balduini Balduino
5) Vespignani Arturo, ex combattente
6) Martini Pacifico, orfano di guerra
7) Romanini Attilio, fascista antemarcia
8) De Taranto Alfonso, ex combattente.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente, i candidati:

1) Spagnoli Giovanni
2) Tonelli Rolando
3) Tagliapietra Carlo
4) Gini Antonio
5) Santini Guglielmo
6) Barzi Aldo
7) D'Astore Alfonso
8) Campanella Cesare.

Roma, addì 7 giugno 1940-XVIII

Il presidente: GASPERINI

(2290)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.